

LA POVERTÀ EVANGELICA NEL CODICE: NORMA COMUNE (CAN. 600) E APPLICAZIONE INDIVIDUALE (CAN. 668)*

1. Introduzione

Per quanto riguarda la povertà religiosa, non basta dipendere dai Superiori nell'uso dei beni (PC 13b).

Questa affermazione del decreto del Vaticano II sul rinnovamento della vita religiosa esprime in modo simbolico il punto di partenza di tutto l'insegnamento sulla povertà dei membri degli istituti di vita consacrata. Essa comprende le tradizioni della vita religiosa dato che la dipendenza dai Superiori dell'istituto nell'uso e nella disposizione dei beni temporali risale alle antiche regole monastiche. Questa norma è valida anche al giorno d'oggi, costituendo il contenuto del voto di povertà del religioso (cc. 600; 668). Nella fase preparatoria del Concilio e nella stessa Aula del Concilio, tuttavia, i Padri hanno criticato un'osservanza puramente legale del voto di povertà da parte del religioso, mettendo in guardia contro una pratica troppo formalistica della povertà, consistente nell'osservanza delle

* Il presente articolo offre le conclusioni della ricerca di una dissertazione dottorale, dal titolo *Religious Poverty, From Vatican Council II to the 1994 Synod of Bishops*, sostenuta presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Università Gregoriana e pubblicata con il medesimo titolo nella serie di Tesi Gregoriana nel 1997.

regole di dipendenza dai Superiori nell'uso dei beni temporali¹. Cosa si richiede allora dai religiosi? Oltre alla dipendenza dai Superiori nell'uso dei beni materiali, cosa è necessario per la povertà delle persone consacrate, per coloro cioè che professano il consiglio evangelico della povertà? Questo è il problema al centro di questo studio.

La teologia della povertà ha progredito basandosi sul fondamento della teologia della vita consacrata sviluppata negli insegnamenti del Concilio, il quale mostra che la professione dei consigli evangelici costituisce una consacrazione speciale con le sue basi nella consacrazione battesimale (*LG* 44a, *PC* 5a). Un orientamento cristocentrico è evidente sia nella presentazione dei consigli che nella loro applicazione nella *LG* (nn. 42-47) e nel *PC* dove questo elemento viene espresso specialmente su basi scritturistiche (nn. 1, 2 e 5). La Costituzione non tenta di definire i consigli evangelici citando versetti del Vangelo in maniera piuttosto isolata ma si sforza invece di presentare gli stessi concentrando l'attenzione sulla persona di Cristo. Questi insegnamenti indicano che il vero discepolo di Cristo è caratterizzato da un amore sia per Dio che per il prossimo, perché Gesù, il Figlio di Dio, ha mostrato il suo amore offrendo la sua vita per gli uomini in una vita casta, povera e obbediente.

Il Concilio, inoltre, descrive la vita dei consigli come una totale donazione di sé in risposta all'invito da parte di Dio. Grazie alla professione, un fedele è

¹ Questo è uno dei pochi elementi che sono rimasti in tutti gli schemi degli articoli sulla povertà dei religiosi. Cf. *Religious Poverty* (cf. nt. *), 73-99.

consacrato a Dio in modo più radicale². L'insegnamento mostra il valore soprannaturale, santificatore e redentore della vita consacrata come un suo intrinseco valore. Su questo fondamento la teologia della povertà evangelica si sviluppa presentando il carattere di dedizione permanente e totale delle persone consacrate.

Questo articolo tratta del consiglio evangelico della povertà negli istituti religiosi: sia il consiglio stesso come norma comune per i membri degli istituti di vita consacrata (c. 600), sia la sua applicazione individuale (c. 668).

In un altro articolo che verrà pubblicato nel prossimo fascicolo di questa stessa rivista tratteremo dell'applicazione collettiva della povertà.

2. La povertà evangelica secondo il c. 600

Il c. 600 con gli altri due canoni sui consigli evangelici di castità e di obbedienza si trova nella Sezione «Gli istituti di vita consacrata» del Codice, che contiene norme comuni per tutti gli istituti di vita consacrata e i loro membri. Il c. 600 svolge un ruolo di guida, includendo esso elementi essenziali per l'interpretazione di altri canoni che riguardano la povertà evangelica³. Nel canone si legge:

² La Costituzione afferma pure la funzione di segno dello stato religioso nella Chiesa, affermando che coloro che vi appartengono sono liberati dalle cure terrene, rendono ai credenti ancora più visibili i beni celesti già presenti in questo mondo, testimoniano meglio la vita nuova ed eterna e preannunciano la futura risurrezione e la gloria del regno dei cieli (cf. *LG* 44c).

³ Il c. 487 del Codice del 1917 si riferiva ai tre consigli evangelici senza dare però una definizione dell'oggetto dei tali consigli. Lo stesso Codice non aveva alcun canone particolare circa il consiglio di castità.

Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam et a terrenis divitiis alienam, secum fert dependentiam et limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii singulorum institutorum⁴.

Il canone dopo aver messo in rilievo il fondamento cristologico della povertà evangelica passa alle applicazioni concrete spirituali, pratiche e giuridiche⁵.

2.1 *Presentazione cristocentrica della povertà evangelica*

La caratteristica più significativa e primaria del canone è la sua presentazione chiara del consiglio

⁴ Le fonti del canone sono: *LG* 42; *PC* 13; *PO* 17; PAOLO VI, m.p. *Ecclesiae sanctae* II, 6 ago. 1966, nn. 23, 24, *AAS* 58 (1966) 757-787; PAOLO VI, Es. ap. *Evangelica testificatio* (= *ET*) 29 giu. 1971, nn. 20, 21, *AAS* 63 (1971) 996-1058; C. PER ISTITUZIONE CATTOLICA, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, 6 gen. 1970, n. 50, *AAS* 62 (1970) 321-384.

Lo schema del 1977 (c. 95 §1) proponeva il canone nella sezione sui Religiosi che divenne una delle norme comuni alla vita consacrata nello schema del 1980.

⁵ Nel processo di revisione del canone, non vi fu accordo tra i consultori fino a che punto il canone dovesse includere elementi teologici. Contro l'opinione di non fare riferimento a molti elementi teologici nel canone, uno dei consultori dichiarò che è veramente necessario che il canone contenga tali elementi data la mentalità corrente che molto parla dell'opzione per i poveri. La discussione venne poi a concentrarsi sul fondamento teologico della povertà, e gli elementi teologici e giuridici che esso avrebbe dovuto contenere. Cf. *Communicationes* 11 (1979) 312-317; 319-320.

evangelico di povertà. Il Concilio ha presentato un insegnamento sulla povertà basato sul fondamento cristologico usando frasi come: povertà volontaria sulle orme di Cristo; partecipazione alla povertà di Cristo; i poveri che tutti i religiosi devono amare nelle viscere di Cristo (cf. *PC* 13)⁶. Il canone afferma l'esplicito legame tra il consiglio della povertà evangelica e la vita e l'insegnamento di Cristo. Il criterio fondamentale della povertà delle persone consacrate è, quindi, l'esempio di Cristo nel Vangelo. La professione della povertà viene fatta nella e per l'imitazione e la sequela di Cristo⁷.

La frase del canone mette in risalto il mistero di Cristo. Quantunque non faccia menzione in pieno del testo biblico, risulta chiaro che esso indica le divine espressioni d'amore di Cristo per l'uomo. Il testo conciliare cita più al completo le parole di S. Paolo. «Cristo, da ricco che era si fece povero per noi, allo scopo di farci ricchi con la sua povertà» (*PC* 13a; cf. *2Cor* 8,9). La frase mostra che la pover-

⁶ Per l'analisi del *PC* 13 dal punto di vista teologico, cf. *Religious Poverty*, (cf. nt. *) 100-130.

Il magistero più recente mostra inoltre un approccio trinitario. L'Esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, *Vita consecrata* (*VC*), 25 mar. 1996, *AAS* 88 (1996) 377-486, n. 21 afferma: «La povertà confessa che Dio è l'unica vera ricchezza dell'uomo. Vissuta sull'esempio di Cristo che "da ricco che era, si è fatto povero" (*2Cor* 8,9), diventa espressione del *dono totale di sé* che le tre Persone divine reciprocamente si fanno».

⁷ Il c. 95 §1 dello schema del 1977 usava l'espressione *sequela Christi* come nel *PC* 13a. Dopo la discussione nella commissione, tuttavia, l'*imitatio Christi* viene menzionata nel canone. Cf. *Communicationes* 11 (1979) 320: c. 527 dello schema del 1980.

tà evangelica è frutto della grazia divina e indica che la povertà delle persone consacrate deve essere la partecipazione alla povertà di Cristo, che si fa povero. Egli si fa povero incarnandosi, e nasce e vive da povero offrendo se stesso e rinunciando a se stesso allo scopo di appartenere pienamente al Padre e di indicare la vera ricchezza in questo totale abbandono e totale dipendenza dal Padre. Dio diventa povero perché desidera offrire se stesso agli uomini così che l'uomo possa entrare nella vita divina e diventare ricco in Cristo, nella sua povertà, nel suo filiale e totale «sì», con cui compie la redenzione del genere umano e ripristinando l'intima relazione tra Dio e l'uomo⁸.

L'abbandono di Cristo sulla croce mostra il suo estremo atto di offerta di se stesso, di *kenosis* che è il culmine della rivelazione di Dio come amore. Per le persone consacrate la povertà è la partecipazione alla povertà di Cristo e, quindi, è e dovrebbe essere in primo luogo una ricerca di Dio e del suo piano di salvezza. La povertà delle persone consacrate è una risposta, una risposta volontaria ad *una speciale vocazione* (cf. c. 574 §2). È un'opzione personale di fronte ad un'iniziativa di Dio che offre l'unico Figlio

⁸ Il valore redentivo della povertà di Cristo è chiaramente spiegato da Giovanni Paolo II nella sua Esortazione apostolica *Redemptionis donum* (RD), l'anno dopo la promulgazione del Codice, il 25 mar. 1984, AAS 76 (1984) 513-546: «Senza la povertà non è possibile comprendere il mistero della donazione della divinità all'uomo, *donazione* che si è compiuta proprio in Gesù Cristo. [...] Una ricchezza, infatti, qual è la divinità stessa, non si sarebbe potuta esprimere adeguatamente in nessun bene creato. Essa può esprimersi solamente nella povertà» (12a).

all'uomo e lo invita ad entrare nel mistero di Cristo. Seguire la povertà di Cristo significa guardare alla povertà nel contesto del mistero di Cristo e tale opzione diventa uno strumento significativo di evangelizzazione del mondo (cf. *LG* 44c; *RD* 12)⁹. Mediante la partecipazione alla povertà di Cristo, la povertà delle persone consacrate diventa un mezzo soprannaturale e un principio della fede. La povertà che esse accettano e abbracciano ha un grande significato perché scelta volontariamente e perché si sviluppa nella sfera della fede, della speranza e della carità.

Scegliere volontariamente di seguire la povertà di Cristo significa partecipare nella sua missione di costruzione del regno del Padre. Il vivere in povertà manifesta l'invito di Dio e il desiderio delle persone consacrate di una totale dedizione al suo regno di amore. Il loro distacco spirituale e materiale, morendo in maniera radicale agli interessi terreni per vivere una vita nuova, è connesso all'esperienza di comunione con Cristo ed è capace di aiutare altri a intendere i valori soprannaturali. Esso riguarda non solo il diritto di usare i beni di questa terra in una sfera orizzontale di vita ma anche la verità della relazione verticale dell'uomo con Dio. La povertà evangelica è un valore positivo, dato che la povertà volontaria risplende come un segno dell'inizio attuale del possesso della grazia celeste e ricorda ai fedeli l'essenza del regno, mentre la povertà concepita da

⁹ Questo insegnamento non è primariamente di natura ascetica. Esso non parla della regola di povertà ma presenta la grazia che la povertà di Cristo ha portato e ancora porta all'umanità.

un punto di vista socio-economico è considerata un fenomeno negativo.

Le persone consacrate imitano Cristo che si fa povero per amore dell'uomo. Questo esige non solo una perfezione ascetico-morale nell'imitazione della povertà di Cristo ma anche del valore apostolico della povertà evangelica con la quale esse manifestano l'amore di Cristo nel generoso servizio degli altri¹⁰. Allo stesso tempo, questo fondamento richiede che le persone consacrate interpretino la loro povertà anzitutto in un contesto teologico e non solo in una prospettiva sociale, psicologica o politica¹¹.

2.2 *Caratteristiche teologiche della povertà*

Il canone, dopo aver mostrato un solido orientamento cristocentrico della povertà menziona alcune caratteristiche teologiche derivanti da questo fondamento. Il testo del canone descrive la povertà come «vita re et spiritu pauper, operose in sobrietate duenda et a terrenis divitiis aliena». Questa descrizione della povertà ha un carattere altamente spirituale

¹⁰ Paolo VI indica l'amore di Cristo per i poveri come un elemento essenziale della povertà di Cristo: «Non è forse per rispondere al loro (dei poveri) appello di creature privilegiate di Dio che è venuto il Cristo (cf. *Lc* 4,18; 6,20), giungendo addirittura al punto di identificarsi con loro (cf. *Mt* 25,35-40)?» (*ET* 17).

¹¹ Documenti recenti indicano situazioni problematiche di una certa politicizzazione nella pratica della povertà o nell'opzione preferenziale per i poveri causata dalla mancanza di fondamenti teologici. Cf. C. DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Libertatis conscientia*, 22 mar. 1986, n. 68, *AAS* 79 (1987) 554-599; GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Los caminos del Evangelio*, 26 giu. 1990, n. 20, *AAS* 83 (1991) 22-45.

e richiede un autentico atteggiamento interiore di distacco.

L'esempio di Cristo chiaramente mostra «povertà nello spirito», e avendo posta tutta la fiducia nella provvidenza del Padre e non avendo avuto altro tesoro all'infuori della Sua volontà, la vita di Cristo è «aliena alle ricchezze della terra». Un testo conciliare insegna: «I religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido e singolare come il mondo non possa essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini» (*LG* 31b; cf. *VC* 33a). La privazione delle cose materiali nella vita consacrata è la conseguenza e un mezzo molto significativo di questo distacco interiore. L'uso o il non uso dei beni terreni per le persone consacrate dovrebbe essere un'espressione di un tale atteggiamento interiore abituale.

Il canone afferma: «una vita povera di fatto e di spirito [re et spiritu]». Questa espressione è ripresa dal *PC* 13b formulato in seguito all'insistenza dei Padri nell'Aula del Concilio. Il testo conciliare dà una spiegazione più completa del testo del canone; «[le persone consacrate] dovrebbero anche vivere una reale povertà sia interna che esterna». E ammonisce a non ridurre la povertà ad un semplice chiedere il permesso ai Superiori ma richiede un distacco e una rinuncia effettiva¹². Richiede pertanto che le persone consacrate adottino uno standard di vita con meno benessere e meno agi, quindi includa un certo

¹² Il testo conciliare fa riferimento anche all'importanza della fiducia che i consacrati devono avere nella divina provvidenza; «allontanino da sé ogni eccessiva preoccupazione e si affidino alla Provvidenza del Padre celeste (cf. *Mt* 6,25)» (*PC* 13c).

ascetismo¹³. Ambedue gli aspetti della povertà, *re et spiritu*, sono necessari.

Il canone parla della «vita operose in sobrietate ducenda». Nel processo di revisione di questo canone vi fu una discussione in riferimento al lavoro. Lo schema del 1977 usava l'espressione «vita in labore». Il Concilio avrebbe parlato del dovere del lavoro. «Nel loro ufficio (i consacrati) sentano di obbedire alla legge comune del lavoro» (*PC* 13c)¹⁴. Guadagnando i poveri il loro vivere col lavoro, le persone consacrate che fanno professione di povertà non possono sottrarsi a tale legge. Alcuni consultori tuttavia consideravano il dovere del lavoro come una legge naturale e quindi più un risultato o segno di povertà che un elemento essenziale del consiglio. Altri invece esprimevano la preoccupazione che il menzionare il lavoro potesse essere frainteso nel senso di significare un lavoro retribuito¹⁵. Un consultore suggerì

¹³ Cf. C. PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Doc. *The essential elements in the Church's teaching as applied to institutes dedicated to works of the apostolate*, 31 mag. 1983, *L'Osservatore Romano* (English), 26 gen. 1981, 9-12; *Enchiridion Vaticanum* 9/193-296, n. 31 si riferisce alla povertà religiosa, parla di ascetismo con un approccio teologico e presenta l'ascetismo in relazione anche alla testimonianza pubblica dei religiosi. Vedi anche n. 34.

¹⁴ C. PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Lett. circ. *Par une lettre*, 10 lug. 1972, *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 55 (1974) 76-80, n. 2 esprime: «Les religieuses doivent reconnaître l'importance et la dignité du travail en gagnant leur vie».

¹⁵ *Communications* 11 (1979) 312-313. Un consultore fece notare che tra i religiosi era diffusa la mentalità secondo la quale solo il lavoro remunerativo era quello che era degno di esser considerato tale e che questo però era dannoso al loro apostolato.

che tale menzione non fosse omessa dato che essa era stata messa in rilievo da Paolo VI nella sua Esortazione apostolica del 1971 (*ET* 20)¹⁶.

Nella discussione in commissione, il testo del canone venne cambiato da «vitam in labore et omni modo sobrietate ducendam» a «vitam operose in sobrietate ducendam». Evitando il pericolo di fraintesi, esso mostra chiaramente il dovere di una vita di lavoro per le persone consacrate. I poveri devono lavorare per vivere. Le persone consacrate dovrebbero mostrarsi solidali con i poveri e aiutare i membri dell'istituto e i poveri col loro lavoro, nel significato più ampio di termine. Dato che il canone non specifica altro riguardo a questo dovere, il compito spetta alle regole di ciascun istituto di determinare come i membri debbano soddisfare questa richiesta secondo l'indole di ciascun istituto¹⁷.

2.3 Elemento giuridico

L'elemento giuridico della povertà evangelica è espresso: «*Evangelicum consilium paupertatis [...] secumfert dependentiam et limitationem in usu et*

¹⁶ Cf. *Communicationes* 11 (1979) 317. Il testo dell'*ET* 20 illumina il bisogno e il significato del lavoro delle persone consacrate: testimonianza del significato umano del lavoro, sostentamento dei fratelli e aiuto ai poveri col lavoro.

¹⁷ In relazione alla sobrietà di vita e al lavoro, lo schema del 1977 conteneva un canone sulle vacanze dei religiosi, al quale si mostrò totalmente opposto il segretario della commissione, perché tale materia non poteva essere considerata come un vero diritto dei religiosi. Su questo punto anche gli altri membri si trovarono d'accordo. Cf. *Communicationes* 13 (1981) 191.

dispositionem bonorum». Il fondamento teologico e la motivazione spirituale di questa norma sono menzionati più sopra. Il testo rileva l'oggetto giuridico diretto del voto o del vincolo sacro e l'intero canone è qualificato dalla frase «ad normam iuris proprii singulorum institutorum».

Il canone accenna alla dipendenza comune a tutti i membri. Anche se ci fossero delle differenze quanto alle implicazioni del voto di povertà in vari istituti, data la diversità della loro struttura, esiste una dipendenza di base nel possesso e nell'uso dei beni temporali. Il canone usa il termine «comporta [secumfert] una dipendenza», che in passato era l'unico oggetto del voto¹⁸. Ciò deriva soprattutto dal fatto che il canone è una descrizione del consiglio evangelico della povertà e non del voto di povertà.

Il canone afferma: «la limitazione e la dipendenza». Nello schema del 1977, nel c. 95 §1, si legge: «secumfert plenam in usu et dispositione bonorum dependentiam necnon cessionem saltem administrationis proprii patrimonii». Alcuni consultori si mostrarono contrari a tale espressione dato che essa avrebbe potuto sollevare delle obiezioni da parte de-

¹⁸ La definizione di F.X. Wernz e P. Vidal del voto di povertà è la seguente: «Votum paupertatis religiosae: "Generatim omnes et singulos religiosos obligat, ne (licite vel etiam valide) proprium quid habeant vel saltem aliqua re tamquam propria utantur"». Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, III, De Religiosis, Roma 1933, 332. J.F. Gallen scrive: «The official definition of the religious vow of poverty has been; "By the vow of poverty, religious renounce the right of disposing licitly of any temporal thing of monetary value without the permission of their lawful superior"». Cf. J.F. GALLEN *Canon Law for Religious*, New York 1983, 40.

gli istituti secolari e suggerirono l'aggiunta di dipendenza o «restrizione [restrictio]»¹⁹. La commissione, alla fine, adottò il termine «la limitazione e la dipendenza», tenendo presente il caso degli istituti secolari. Essendo stato scelto il termine «limitazione» con in mente i membri degli istituti secolari, uno potrebbe dire che per i religiosi la dottrina fondamentale circa il voto non è cambiata nel nuovo Codice. Allo stesso tempo, l'espressione del canone è cambiata da «*dependentiam aut limitationem*» a «*dependentiam et limitationem*» a cominciare dallo schema del 1980. Di conseguenza, questi due aspetti dovrebbero essere collegati e interpretati assieme.

Dipendenza e limitazione significano che le persone consacrate non godono della disposizione dei beni anche quando questi sono loro propri²⁰. Sono necessarie per un esercizio effettivo della professione della povertà e costituiscono, secondo l'insegnamento di *ET*, un minimo richiesto per il consiglio di povertà²¹.

¹⁹ Uno dei consultori sollevò delle obiezioni al canone in riferimento anche alle difficoltà che le società senza voti (società di vita apostolica) avrebbero sollevato. Cf. *Communicationes* 11 (1979) 312-314.

²⁰ La dipendenza non significa necessariamente la rinuncia del patrimonio. Essa è obbligatoria per coloro che professano la povertà con il voto solenne negli ordini o per la natura dell'istituto. Cf. c. 668 §4.

²¹ *ET* 21 insegna: «Le forme della povertà di ognuno e di ciascuna comunità dipenderanno dal tipo di istituto e dalla forma di obbedienza, che vi è praticata: così si realizzerà secondo le particolari vocazioni il carattere di dipendenza, che è inerente ad ogni povertà». Come afferma anche l'articolo di *ET* 21, l'esercizio concreto della dipendenza dipende dal tipo dell'istituto e dalla forma di obbedienza.

Tale dipendenza dai Superiori o dalla persona responsabile deve essere la garanzia della pratica effettiva della povertà e servire a tenere un occhio vigile sulla sobrietà del sistema di vita, sulla disposizione dei beni personali e anche sull'uso delle cose che appartengono alla comunità e agli istituti. Il professore non deve usare alcuna cosa come sua propria, ma usare ogni cosa come appartenesse ad altri. Il canone lascia ulteriori particolari della pratica della dipendenza ai regolamenti di ciascun istituto.

2.4 Osservazione generale

Il canone deve essere applicato a tutti gli appartenenti allo stato della vita consacrata, che sia nelle forme individui che in quelle collettive presenta grandi differenze. Esso tuttavia mette in risalto vari elementi essenziali del consiglio evangelico di povertà validi per tutti. Il canone è solidamente basato sull'insegnamento conciliare. Il Codice precedente non presentava il contenuto del consiglio evangelico della povertà. Il c. 600 del Codice attuale, invece, specifica il suo fondamento teologico e i relativi doveri.

Tra i meriti del canone, due si distinguono. Anzitutto, un approccio teologico per descrivere il consiglio. La caratteristica significativa e primaria del canone è una chiara presentazione cristocentrica della povertà evangelica. La regola più fondamentale della vita religiosa è la sequela di Cristo (cf. c. 662) e la partecipazione alla Sua povertà. La povertà delle persone consacrate, quindi, deve essere una testimonianza dei valori interiori come la fede, la speranza e la carità che queste persone hanno in Cristo. Una pratica effettiva delle privazioni e della rinuncia è

un'espressione esterna del loro distacco interiore nell'imitazione di Cristo che è, allo stesso tempo, un'espressione dell'attaccamento a Lui nell'offerta di sé per amore.

Il secondo aspetto è direttamente connesso col primo. Il canone, presentando chiaramente l'oggetto giuridico essenziale della povertà nella dipendenza e nella limitazione, mostra che tale oggetto non può coprire tutte le implicazioni del consiglio. Anche se nelle costituzioni il voto è formulato come una dipendenza dai Superiori nell'uso e nella disposizione dei beni, i membri non possono pensare che una dipendenza o un permesso concesso esauriscano tutte le esigenze del consiglio. Il canone richiede che la povertà sia vissuta come un atteggiamento interno del quale il voto è un segno e una garanzia del *minimo* richiesto. Chiedere un permesso è un obbligo e un aiuto per il raggiungimento del distacco, ma non un'assicurazione che tale distacco sia effettivo. Ogni persona consacrata dovrebbe vivere una vera povertà e aspirare alla beatitudine della povertà di spirito. Come il termine «dipendenza» suggerisce, la pratica del consiglio della povertà è strettamente collegata alla pratica di quello di obbedienza. La povertà evangelica è parte autentica della totale dedizione che si attuerà per mezzo della professione dei tre consigli evangelici²².

L'insegnamento conciliare e postconciliare sulla povertà evangelica chiaramente adotta una metodologia teologica nel presentare i consigli con un ap-

²² Il carattere di totalità nell'osservanza dei tre consigli evangelici è un elemento visto come uno sviluppo e una novità della teologia della vita consacrata (cf. *VC* 20-22).

procio biblico e dogmatico. Di questo tenore sono pure i commentari dei canoni del Codice del 1983 circa la povertà. La spiegazione del voto di povertà nei commentari del Codice del 1917, generalmente parlando, mostra invece un approccio diverso. Questo non significa affatto che non esisteva una teologia della povertà evangelica ma che la tendenza era di focalizzare la discussione sul problema se esistesse o meno una speciale virtù della povertà distinta dal contenuto legale del voto che mostrasse una relazione tra il voto e la sua violazione (o peccato) usando un approccio della teologia morale in un senso stretto del termine²³. La presentazione cristocentrica della povertà evangelica muta l'approccio piuttosto che le virtù richieste: fiducia nella divina provvidenza, pazienza, umiltà e spirito di mortificazione. Con tale approccio, la comprensione della povertà evangelica si è ampliata e diventata più dinamica, per cui richiede alle persone consacrate una continua crescita e un impegno totale nella loro vita.

²³ Per esempio, A. Vermeersch, presentando l'opinione di altri autori, affermava che non esisteva una speciale virtù della povertà ma solo virtù teologiche generali come la modestia, umiltà o pazienza. Cf. A. VERMEERSCH, *De Religiosis, Institutis et personis*, Brugis 1902, 151. F.X. Wernz – P. Vidal distinguono il voto di povertà e la sua virtù, affermando che quest'ultima ha un'accezione più ampia del primo. Essi presentano l'opinione di altri autori, per esempio, quella di Suarez che era del parere che non esiste una speciale virtù della povertà ma solo generali virtù religiose e spiegava l'oggetto del voto e della virtù della povertà e le possibili violazioni delle medesime. Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum...* (cf. nt. 18), 345-346. L'approccio degli autori moderni è più dogmatico per mostrare cosa significhi la povertà di Cristo e come le persone consacrate possano partecipare in essa.

Ci sono alcuni elementi che, pur essendo costitutivi della povertà evangelica secondo l'insegnamento pontificio e le opinioni di diversi autori, non sono entrati nel c. 600. Nella discussione della commissione, alcuni membri hanno richiesto un riferimento nel canone alla solidarietà e all'aiuto ai poveri e una menzione alla giustizia sociale. Altri consultori, tuttavia, hanno sottolineato che questo dovere appartiene all'istituto, almeno per i religiosi, e non agli individui come obbligo della povertà²⁴. Naturalmente, le persone consacrate dovrebbero considerare la congruenza della loro povertà con l'ambiente sociale in cui esse si trovano e aiutare i poveri per i quali Cristo è stato consacrato e inviato (cf. *Lc* 4,18). Alla fine, questo elemento è stato inserito nell'articolo del Codice su «i beni temporali e la loro amministrazione degli istituti religiosi» (c. 640).

Nel canone non si accenna alla condivisione di tutti i beni in comune, il che storicamente è stato l'elemento essenziale della povertà religiosa. Questo obbligo fondamentale è enunciato nel c. 668 §3 del Codice «Obblighi e diritti degli istituti e dei loro membri». Dato che la condivisione di tutti i beni non si adatta agli istituti secolari, il concetto non appare nel canone. Questo obbligo del religioso tuttavia rimane come elemento centrale della povertà. Altri elementi come uno stile semplice di vita sul quale i documenti postconciliari molto insistono²⁵ o la povertà come disponibilità ai poveri non appaiono nel c. 600. Questo per il fatto che essi si possono appli-

²⁴ Cf. *Communicationes* 11 (1979) 312.

²⁵ Per esempio, *ET* 19, 22; *Par une lettre* 2.

care in una certa misura solo all'interno dei paesi più sviluppati²⁶.

Il testo del canone può ispirare il diritto proprio di istituti che devono specificare un ulteriore significato del consiglio della povertà (c. 598 §1) e i modi di dipendenza nell'uso e nella disposizione dei beni²⁷. L'importanza del diritto proprio in questa materia è antica quanto il monachesimo anche se alcune delle loro regole non rendono chiaro l'uso del termine «voto di povertà». Il Codice rispetta il carisma di ciascun istituto nel quale la comprensione e l'espressione della vocazione a vivere una vita di povertà varia in modo considerevole e esorta i consacrati in modo che essi possano vivere la loro povertà evangelica in maniera più generosa.

3. Applicazione pratica del voto di povertà negli Istituti religiosi (c. 668)

Il Codice del 1917 ha trattato del voto di povertà nei cc. 568-569, 579-585 e 594. Il Codice del 1983 tratta invece dell'oggetto del consiglio di povertà in un canone, il c. 668. Il canone, in cinque paragrafi,

²⁶ Cf. Commento di E. Ohara in *A Handbook on Canons* 573-746, ed. J. HITE – S. HOLLAND – D. WARD, Collegeville 1985, 53.

²⁷ Secondo la norma del c. 598 §1, la definizione del significato della povertà evangelica per i membri dell'istituto deve essere espressa nelle costituzioni. Altri orientamenti e norme che concernono la pratica possono apparire nei due libri del diritto proprio (costituzioni e direzioni, ecc.) a seconda della loro importanza. Altri problemi circa l'applicazione concreta in regioni o comunità speciali possono essere lasciati a norme più particolari degli istituti.

enuncia gli elementi essenziali con conseguenze giuridiche del consiglio evangelico della povertà descritto nel c. 600. Il nucleo del canone è la pratica della povertà evangelica e le norme enunciate sono il minimo indispensabile dal punto di vista canonico del consiglio evangelico²⁸.

Il c. 668 consiste di due gruppi di norme: uno riguarda la cessione e la disposizione dei beni materiali e della loro alterazione, ossia la comunione dei beni in generale (§§1-3) e l'altro riguarda gli istituti con una disciplina più rigida quanto alla povertà (§§4-5).

3.1 *Cessione, disposizione e comunione dei beni*

I religiosi, col voto di povertà, rinunziano alla loro indipendenza nella sfera dei beni temporali. Appropriazione, uso indipendente dei beni o libera amministrazione dei propri beni è incompatibile con il loro voto. Storicamente, il voto di povertà è stato espresso come «un aver nulla di proprio» o «avere in comune tutte le cose» oppure dal principio «quidquid monachus acquirat, monasterio acquirat»²⁹. Una

²⁸ Nel c. 668 non si accenna esplicitamente al voto solenne e semplice di povertà, regolato nei cc. 569 e 579-583 del Codice precedente. Il canone però ritiene la sostanza e la disciplina particolare del Codice del 1917, implicando elementi desunti da *PC* 13 ed *ES* II 23-24. Queste tre fonti aiutano a comprendere e applicare le regole.

²⁹ La definizione tradizionale del voto di povertà è anche la seguente: «È una promessa fatta a Dio con la quale il religioso, che desidera tendere alla perfezione della vita soprannaturale, si impegna, conforme alle norme particolari di un istituto a non acquistare, usare o disporre dei beni temporali senza il permesso del legittimo Superiore». Cf. A. VERMEERSCH, *De Religiosis...* (cf. nt. 18), 152. Vedi anche nt. 18.

tale disciplina ha servito non solo come mezzo ascetico per la perfezione del distacco ma anche come mezzo di comunione tra i membri mediante i beni temporali.

Nel Codice del 1917, l'obbligo della vita in comune era basato essenzialmente sul voto di povertà. La vita comune, parlando in generale, era intesa nel senso che qualunque cosa acquistata dal religioso, Superiori inclusi, doveva essere incorporata nei beni dell'istituto (provincia o casa) e che ogni membro doveva ricevere quanto necessario, ossia cibo, vestiario, mobili e altre cose, osservando l'uniformità ed evitando ciò che è contrario allo stato di povertà (cf. cc. 580 §2; 582, 1°; 594)³⁰.

Il §1 del c. 668 tratta della cessione e della disposizione dei beni.

Sodales ante primam professionem suorum bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi constitu-

³⁰ L'insegnamento conciliare e postconciliare quanto alla vita di comunità mostra un approccio teologico e spirituale con fondamenti biblici, che mostra l'esempio della Chiesa primitiva come modello (cf. *PC* 15a, *ET* 21). In base a tale insegnamento, il Codice del 1983 accenna alla comunione fraterna secondo il particolare carisma di ciascun istituto come elemento caratterizzante della vita consacrata (c. 602) e la vita in comune come un elemento indispensabile della vita religiosa (c. 607 §2). I beni temporali del religioso sono direttamente connessi alla dimensione della comunione fraterna. Ciascun religioso, come membro di una famiglia religiosa, deve essere interessato non al bene privato ma al bene comune anche nella sfera dei beni temporali. C. PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, documento *Congregavit Nos*, 2 feb. 1994, Città del Vaticano, n. 44 ha fornito una sintesi della relazione tra povertà religiosa e vita in comune, indicando il ruolo speciale della povertà in una comunità per la comunione fraterna e per il servizio del Signore e del prossimo.

tiones aliud ferant, de eorum usu et usufructu libere disponant. Testamentum autem, quid etiam in iure civili sit validum, saltem ante professionem perpetuam condant³¹.

Il religioso, col voto di povertà, non perde necessariamente il possesso dei beni ma non può né amministrarli né usarli senza il consenso dei legittimi Superiori. Prima della prima professione, un novizio deve cedere l'amministrazione dei suoi beni a chiunque egli desidera e disporre dell'uso e delle rendite di tali beni. Il testo suppone che egli abbia dei beni da cedere. Non specifica però il momento di questa cessione o disposizione ma dice «ante primam professionem». È lasciato al diritto proprio dell'istituto determinare il tempo. È necessario che questo atto sia effettivo dal giorno della prima professione. Inoltre, un membro deve fare un testamento valido anche civilmente che riguardi la sua proprietà. Il testo non specifica il momento per fare questo testamento ma dice soltanto «saltem ante professionem perpetuam»³².

Lo scopo immediato di questi regolamenti è tener lontano il religioso dai suoi beni e impedire un coinvolgimento in tali faccende in modo che egli di-

³¹ Lo schema del 1980 conteneva un'espressione «[Sodales] spiritu evangelico ducti», la quale fu approvata dalla maggior parte dei consultori della commissione. Cf. *Communicationes* 13 (1981) 188. A partire dallo schema del 1982, invece, questa espressione fu tolta e l'intero canone non contiene nessuna espressione spirituale.

³² Il testo dice che il testamento da farsi dev'essere valido anche civilmente. Le norme per un testamento valido, per esempio, circa l'età variano da paese a paese. Gioverà chiedere il consiglio di un professionista al tempo della stesura del testamento. Trattandosi di un problema molto delicato, è richiesta molta prudenza.

penda dall'istituto. Lo scopo finale tuttavia è che essendo libero da ogni preoccupazione per i beni temporali, il suo distacco sia più completo. La qualifica circa la disposizione «nisi constitutiones aliud ferant» dovrebbe essere letta con tale spirito. Ciò comporta che le costituzioni possono determinare che i membri non possano godere del privilegio di una libera disposizione dell'uso e dell'usufrutto dei loro beni allo scopo di favorire una povertà più completa. Gli istituti possono richiedere che i loro membri cedano l'amministrazione agli economisti o a degli esperti per in tal modo liberare se stessi da ogni preoccupazione in materia³³. Incluso il momento in cui la cessione e la disposizione si devono fare, altre regole in materia sono lasciate al diritto proprio dell'istituto. Se le costituzioni prevedono norme più rigide circa la disposizione dell'uso e usufrutto, il presente paragrafo non altera tali norme.

Il §2 del canone tratta del cambiamento della cessione e della disposizione dei beni temporali.

Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent.

³³ Questi requisiti per la cessione e la disposizione non sono nuovi e già erano contenuti nel Codice del 1917. Il c. 580 §1 prescriveva che ogni professo di voti semplici riteneva la proprietà dei suoi beni e il diritto di acquistare **altri beni a meno** che le costituzioni non prescrivano altrimenti. Il c. 569 §1 forniva le norme per la cessione e disposizione dei **beni** e il §2 affermava che se il religioso acquistava nuovi **beni**, egli ne doveva nuovamente cedere l'amministrazione, la disposizione e l'usufrutto. Il Codice del 1983 non distingue tra voti solenni e voti semplici in questa materia.

Il paragrafo, affermando «ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia», copre una sfera molto vasta ma, in sostanza, si occupa dei tre elementi di cui al §1; cessione e disposizione dei beni e testamento. Mutamenti nella disposizione richiedono una giusta causa e il permesso del Superiore competente. Questo requisito non intende limitare ingiustamente la libertà dei religiosi ma piuttosto incoraggiare lo spirito di distacco che caratterizza coloro che volontariamente scelgono di non avvalersi dell'uso indipendente dei beni. Il testo afferma semplicemente che è necessaria «giusta causa». Tale causa dipende dalla natura o dall'indole dell'istituto e dalle circostanze dell'individuo, della comunità e del luogo³⁴.

Dal tempo del Vaticano II la facoltà di permettere un mutamento del testamento è stata concessa al Superiore generale degli istituti di diritto pontificio³⁵. Il Co-

³⁴ J.F. Hite porta come esempi: aiuto alla famiglia, opere di carità, nuovi acquisti o protezione dei beni. Cf. Commento di J.F. HITE, *The Code of Canon Law, The Text and Commentary*, J.A. CORIDEN (ed.), New York 1985, 504. Il diritto proprio dell'istituto deve determinare in ogni caso il Superiore competente.

Il Codice precedente fissava limiti più rigorosi al problema dei mutamenti. Il c. 580 §3 prescriveva che un professo non poteva cambiare la cessione e la disposizione dei propri beni, fatte secondo le norme del c. 569 di propria iniziativa a meno che le costituzioni non lo permettessero. E aggiungeva che il cambiamento era possibile col permesso del Superiore generale. Le «moniales» inoltre dovevano avere l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo come pure del Superiore regolare se a lui soggette. Quanto al testamento fatto prima della professione, il c. 583, 2° ne proibiva il cambiamento senza il permesso della Santa Sede.

³⁵ Cf. SEGRETERIA DI STATO, Rescritto pontificio *Cum ad-motae*, 6 nov. 1964, 17, *AAS* 59 (1964) 374-378; S.C. per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Decr. *Religionum laicalium*, 31 mag. 1966, 6, *AAS* 59 (1967) 362-364.

dice del 1983 semplicemente afferma che in ogni caso il permesso di un Superiore competente è necessario per il cambiamento della cessione o del testamento.

Il §3 del canone prescrive l'obbligo di un religioso di cedere all'istituto ciò che egli acquista come religioso. Il principio ha una tradizione molto antica.

Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur.

Il testo dice «religiosus», non «sodales». Un professore non perde la facoltà di acquistare beni temporali al momento della professione, eccettuato il caso al §5 dello stesso canone. Infatti, egli può acquistare beni, per esempio, col suo lavoro, eredità, regali. Egli però ha i suoi obblighi con la comunità (c. 607 §2) i quali richiedono che lui dia quanto acquista col lavoro personale o a motivo dell'istituto. Il principio fondamentale di questa regola è quello della tradizione: «quidquid religiosus acquirit, acquirit instituto». Questo principio è cruciale. Come indica anche l'insegnamento conciliare e postconciliare quanto alla pratica effettiva della povertà (*PC* 13b, *ES* II 23, *ET* 21), essa non è basata su un'equità naturale, ma su un consiglio evangelico di povertà che è confermato dal voto e richiesto da una vita fraterna in comune.

Il testo stabilisce «quidquid religiosus acquirit propria industria». Non importa quindi se un lavoro è affidato o richiesto al religioso da un Superiore o ottenuto di propria iniziativa, usando anche il suo tempo libero³⁶.

³⁶ Esso riguarda, per esempio, offerte per i ministeri, onorari e diritti di autore, salari dei professori, insegnanti ecc.

Tutto quello che egli guadagna nel corso del suo lavoro entra nel fondo comune dell'istituto. Un Superiore non può permettere che un membro dell'istituto agisca diversamente in maniera stabile³⁷. Il testo dice anche: «vel ratione instituti». Un religioso acquista nell'interesse del suo istituto tutto ciò che gli è dato perché religioso³⁸. Questo principio deve essere tenuto presente specialmente al giorno d'oggi dato che i principi alla base delle leggi civili possono essere diversi. Queste norme erano contenute nel Codice del 1917³⁹. Il Codice del 1983 ritiene tale disciplina e non accenna alla distinzione tra voti semplici e solenni.

La seconda frase del paragrafo si riferisce a «pensio, subventio vel assecuration». Il principio per questi titoli caratteristici delle società moderne è essenzialmente lo stesso. In alcuni casi la legge civile potrebbe non riconoscere tale principio canonico. È però una

³⁷ Dal momento che i religiosi dipendono al completo dai loro istituti, gli istituti sono obbligati a vedere che si provveda in modo adeguato ai loro bisogni. Il c. 670 accenna alla responsabilità dell'istituto: «Institutum debet sodalibus suppeditare omnia quae necessaria sunt». La fraseologia del canone è generale non dando essa alcuna definizione o descrizione all'infuori di «ad suae vocationis finem assequendum». La lista concreta di tali necessità è lasciata all'istituto con la frase «ad normam constitutionum». Essa si estende anzitutto alle necessità della vita e a quanto richiesto nei canoni contenuti nel Capitolo IV (cc. 662-672).

³⁸ Per esempio, denaro dato nell'esercizio del ministero sacro o per la chiesa o cappella della comunità, per le riparazioni della casa religiosa, per il mantenimento dei novizi, per la biblioteca ecc.

³⁹ Nel c. 580 §2 esso prescriveva per i professi di voti semplici e nel c. 582, 1° per i professi di voti solenni. Il c. 594 §2 prescriveva che ciò che era acquisito dai religiosi deve essere incorporato nei beni dell'istituto.

regola precisa della legge della Chiesa come conseguenza degli obblighi assunti con la professione religiosa. Ciascuno di questi titoli copre diverse realtà⁴⁰, ma il Codice in una norma sommaria stabilisce che tutti i beni acquistati con tali titoli appartengono all'istituto, «nisi aliud iure proprio statuatur». Il diritto proprio può lasciare ad un professo la possibilità di conservare tale denaro in un conto personale. A tale riguardo, le norme del diritto proprio dovrebbero essere chiare in modo da determinare ciò e con quale titolo un professo può ritenere ciò che acquista⁴¹.

⁴⁰ Per esempio, per quanto riguarda la pensione: pensione sociale, invalidità o pensione per la vecchiaia e una pensione per i familiari ecc.

Autori dicono che la natura della sicurezza sociale è un requisito fondamentale di uno che è povero e una persona ricca non ha bisogno di ciò. Essa non arricchisce un individuo ma semplicemente assicura un'esistenza dignitosa. La sicurezza sociale quindi non è incompatibile con le richieste del voto di povertà. Cf. F. CICCIMARRA, «La sicurezza sociale dei Religiosi nell'ordinamento canonico», *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 65 (1980) 89-110; A. GUTIÉRREZ, «Nuovi orientamenti della vita di povertà nel diritto dei religiosi», in AA. VV., *La povertà religiosa*, Roma 1975, 239-240.

⁴¹ Per i religiosi che si separano dall'istituto, il c. 702 afferma: «Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam». Il canone ripete la norma del c. 643 §1 del Codice precedente. A motivo della professione, un religioso non ha una base giuridica per una richiesta finanziaria per i servizi prestati. Finché egli è vincolato dai voti, egli è parte dell'istituto. Il §2 del c. 702 però chiede all'istituto equità e carità per i membri che lasciano: «Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ob eo separatur». La richiesta di un aiuto necessario *ex caritate* già si trovava nel c. 643 §2 del Codice del 1917. In particolare, C. PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, decr. *Sacra con-*

3.2 *Rinunzia radicale ai beni temporali*

La rinunzia radicale dei beni temporali è tradizionalmente conosciuta come un effetto del voto solenne di povertà. I §§4-5 del c. 668 non fanno uso del termine distintivo del voto solenne come fece il Codice del 1917 in diversi canoni. Non significa tuttavia che la legislazione corrente non riconosce l'esistenza del voto solenne e dei suoi effetti (cf. c. 1192 §2). Ma il Concilio ha permesso che potrebbe essere possibile anche per i religiosi con voti semplici di rinunciare con la loro professione ai loro beni (*PC* 13d). Vi sono quindi due modi di fare la rinunzia. Uno è per i religiosi che devono rinunciare completamente ai loro beni personali a motivo della natura dell'istituto. L'altro è per i religiosi che fanno una rinunzia, totale o in parte, come un libero atto che va oltre le prescrizioni dell'istituto. Gli effetti canonici sono in parte diversi⁴². Inutile dirlo, come era accaduto per altri paragrafi, le regole contenute in questi paragrafi

gregatio, 25 gen. 1974, *EV* 5/1-12, stabilisce che gli istituti religiosi potrebbero intraprendere delle iniziative per i bisogni temporali dei loro membri, incluse quelle applicabili a coloro che lasciano la vita religiosa.

⁴² Benché la rinunzia radicale dei beni personali sia stata una tradizione negli istituti di voti solenni e il Codice precedente abbia regolato la materia, lo schema del 1977 non ha fatto menzione di tali norme. Nel processo di revisione, la materia fu trattata come uno dei soggetti che richiedevano una considerazione prudente, trattandosi di una materia molto delicata. I parecchi testi proposti per la discussione nella commissione sempre hanno fatto attenzione a non stabilire due diversi sistemi nella legge universale dei religiosi e sul loro patrimonio e hanno tentato di rispettare il carattere e le norme dell'istituto. Cf. *Communicationes* 13 (1981) 184-189.

mirano alla fine alla pratica della povertà evangelica che ha per scopo un totale distacco per meglio seguire Cristo.

Il §4 del c. 668 afferma:

Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit.

La prima frase del paragrafo può essere considerata in riferimento agli istituti con una tradizione di voti solenni, ma strettamente parlando essa afferma «ex instituti natura». Questi istituti sono in primo luogo gli ordini nei quali i religiosi con professione solenne perdono il diritto di possedere e acquistare i beni. Vi sono anche congregazioni religiose che in virtù del diritto proprio impongono ai loro membri la stessa cosa⁴³. Non è necessario che il diritto proprio faccia uso del termine «voto solenne». Ciò dipende dalla natura dell'istituto che è determinata dal diritto proprio.

La rinunzia obbligatoria si estende a tutti i beni temporali dato che il paragrafo afferma di «renuntiare plene bonis suis» e include anche i beni del futuro. Accenna anche al tempo in cui tale rinunzia deve essere fatta ossia «ante professionem perpe-

⁴³ Questa pratica può essere stabilita dal fondatore al tempo della fondazione di un istituto o dagli stessi istituti più tardi. Il regolamento di questa parte si riferisce sia agli istituti già esistenti con tale tradizione sia a quelli che saranno costituiti in futuro.

tuam»⁴⁴. La determinazione del tempo è lasciata alla decisione del diritto proprio, ma deve essere fatta in modo che abbia effetto dal giorno della professione perpetua. Quando questa rinuncia è fatta, essa dovrebbe essere adempiuta in modo che la legge civile la riconosca. Il paragrafo però aggiunge «quantum fieri potest», perché in molti paesi la legge civile non riconosce tale rinuncia e in modo speciale non permette di lasciare ciò che ancora non è posseduto. Tuttavia, questo fatto non altera gli effetti canonici della professione del voto nell'istituto.

La seconda parte del paragrafo si occupa dei religiosi con una tradizione di voti semplici. In questi istituti i membri ritengono un possesso radicale e non rinunziano al diritto di acquistare. Questa disciplina è la stessa di quella del Codice precedente nel c. 580 §1. In tale Codice però l'atto della rinuncia radicale di quelli con voti semplici non poteva essere fatta in base alle norme del c. 583, 1°. Venendo incontro al forte desiderio dei Padri del Concilio e dei religiosi per una pratica effettiva della povertà, il Concilio ha dichiarato: «Le congregazioni religiose possono permettere che i membri rinunzino ai beni patrimoniali acquistati o da acquistarsi» (PC 13d)⁴⁵. Il paragrafo ha ripreso con al-

⁴⁴ Il Codice precedente, nel c. 581 §1, prescriveva che tale rinuncia deve essere fatta «intra sexaginta dies ante professionem sollemnem», ma «salvis peculiaribus indultis a Sancta Sede concessis». A confronto con i regolamenti del Codice precedente, le norme principali quanto alla forma della rinuncia sono rimaste, ma semplificate, nel Codice attuale.

⁴⁵ Cominciando già dal periodo del Concilio, la Santa Sede ha concesso la facoltà in questione, proseguendo in questa direzione con documenti successivi. Cf. *Cum admotae*, 16; *Religionum laicalium* (cf. nt. 35), 6.

cune modifiche ciò che era affermato nel *PC* 13d e nelle regole che ne seguirono⁴⁶, ossia tutti i religiosi con voti perpetui possono rinunciare ad una parte o a tutti i beni che posseggono secondo le norme del diritto proprio col permesso del Moderatore supremo. La rinuncia dovrebbe essere estesa in una forma valida anche di fronte alla legge civile, se possibile. Spetta al diritto proprio dell'istituto stabilire il momento e il modo di tale rinuncia. Se il religioso desidera fare questa rinuncia come segno della sua donazione al Signore o di rinunciare in parte al suo patrimonio a favore di bisognosi o di aiutare qualche opera dell'istituto, tali richieste dovrebbero essere accolte.

Alcuni istituti come antichi ordini hanno conservato la loro antica regola quanto alla pratica della rinuncia totale. In tali istituti, dopo la professione perpetua un religioso perde anche la sua capacità canonica di possedere o acquistare personalmente qualsiasi cosa: il §5 del c. 668 afferma:

Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii.

⁴⁶ *PC* e *ES* II affermavano «ad normam constitutionis», ma il Codice dice: «ad normam iuris proprii». Inoltre essi permettevano la possibilità di rinuncia totale prima della professione perpetua ma il Codice dice: «professus a votis perpetuis». La norma attuale ammette che tale rinuncia sia fatta al momento della professione perpetua o dopo. Alcuni autori dicono che la regola nel diritto proprio che concerne una rinuncia totale o parziale deve provvedere in modo che essa sia fatta non al momento della professione perpetua, ma un certo numero di anni dopo, per motivi prudenziali. Cf. J. BEYER, *Le droit de la vie consacrée. Instituts et société*, Paris 1988, 149, 333; Commento di D.F. O'CONNOR, *A Handbook...* (cf. nt. 26), 185.

Un professore dai voti perpetui che secondo la natura dell'istituto ha rinunciato a qualsiasi patrimonio personale sarà incapace di acquistare ulteriori beni⁴⁷. Quindi, come afferma la seconda parte del paragrafo, qualunque cosa il religioso acquisti, in qualsiasi maniera e titolo, essa è acquistata per l'istituto. È chiaramente affermato che questa norma riguarda tutti i beni. A motivo della determinazione «ad normam iuris proprii», spetta al diritto proprio determinare a chi appartengono i beni acquistati: per esempio, l'istituto come tale, la provincia o la casa⁴⁸.

3.3 Osservazione generale

Il nucleo delle regole contenute nel c. 668 è la pratica effettiva della povertà evangelica che il religioso professa per seguire Cristo più da vicino. Mes-

⁴⁷ Bisogna porre attenzione alla prima metà di questa sentenza. La prima sentenza fino allo schema del 1982 risultava: «Professus qui bonis suis omnibus renuntiaverit ...». La versione promulgata però aggiunge una frase «ob instituti naturam» di modo che questa perdita della capacità economica viene applicata solo nel caso degli istituti che per la loro natura richiedono la rinuncia dei beni temporali.

⁴⁸ Nel caso degli istituti che sono economicamente incapaci di acquistare o possedere beni, spetta pure al loro diritto proprio decidere a quali enti tali beni si debbano attribuire; Santa Sede, se li accetta, diocesi o qualche altro ente ecclesiastico capace di possedere.

Qualsiasi atto contrario a tale disposizione, per esempio, di acquistare o possedere personalmente, è contro il voto di povertà e quindi è invalido secondo il diritto canonico. Rimane la difficoltà che ciò che è invalido nella Chiesa non è sempre invalido nella legge civile. Ciò obbliga i Superiori a una vigilanza e a chiedere ai religiosi una maggiore apertura a proposito delle loro attività economiche. Vedi c. 639.

se a confronto con quelle del Codice precedente, le norme principali che riguardano l'oggetto del voto e relativi elementi sono rimaste. La forma tecnica e giuridica però è stata semplificata nel Codice attuale. Alcuni nuovi elementi sono stati aggiunti.

Tra i meriti che il canone contiene, due elementi risaltano. Primo, la regola riflette gli insegnamenti del Concilio, specialmente il problema della rinuncia radicale dei beni da parte dei professi con voti perpetui (PC 13d; §4). Il Codice non fa uso del termine «voti semplici e solenni» nella parte per i religiosi e offre a tutti i religiosi la possibilità di una rinuncia radicale dei beni. Un religioso di un istituto con voti semplici può fare questo come espressione di un distacco totale.

Il secondo elemento è direttamente connesso allo spirito mostrato nel Concilio. Il rispetto per l'indole dell'istituto. Tutti i paragrafi del c. 668 si riferiscono al diritto proprio, il quale deve specificare il modo particolare dell'uso dipendente e della disposizione dei beni temporali dei membri e il dovere dell'istituto di provvedere in maniera adeguata ai bisogni materiali secondo la sua natura e il suo fine. Il regolamento del diritto proprio è importante perché la pratica individuale della povertà in larga misura dipende dalle norme istituzionali non solo per quanto riguarda il voto ma anche il consiglio evangelico della povertà. Il diritto proprio può stabilire norme più rigorose di quelle stabilite dalla legge universale per la pratica del voto⁴⁹. Norme prudenti faciliteranno una pratica

⁴⁹ Inoltre, spetta al diritto proprio chiarire con maggiore precisione i problemi connessi con l'applicazione della legge civile: documenti di cessione, testamenti, rinuncia, disposizione dei regali, affari con responsabilità economiche, previdenza

effettiva della povertà individuale. A tale scopo, le norme giuridiche del diritto proprio devono essere chiare e un riflesso cioè dal carisma dell'istituto.

YUJI SUGAWARA, S.J.

sociale inclusi i provvedimenti per i casi di separazione dall'istituto. Conflitti con l'autorità civile potrebbero sorgere. Di grande aiuto sarà il consiglio di esperti nelle legislazioni civili.